

to nella Città, che fuori per terminare il Duomo. Mutarono poi faccia gli affari, siccome andremo vedendo.

DISSERTAZIONE DECIMA.

De i Ministri minori della Giustizia, cioè de' Giudici, Scabini, Sculdafchi, Gastaldi, Decani, Silvani &c.

GIÀ s'è veduto, essere stati una volta i Conti, cioè i Governatori delle Città, anche Giudici ed Amministratori della Giustizia. Ma perciocchè tal Dignità si conferiva per lo più a i più cospicui Nobili, che poco solevano faticare nello studio delle Leggi, e in oltre doveano attendere alla Milizia: forge tosto un sospetto, che postate quelle cause davanti a personaggi di sì corto sapere, patissero bene spesso de i deliquj. Ora a questo pericolo provvidero molto bene gli antichi Regnanti con ordinare, che avendo i Conti a decidere qualche Controversia, o dar sentenze criminali, nol potessero senza l'assistenza e il consiglio de i Jurisperiti, appellati allora *Giudici minori*, ed oggidì Dottori di Leggi. Presso i Tedeschi portavano il nome di *Graphiones* anch'essi; e presso i Salici di *Rachimburgii*, e *Tungini*. Hincmaro Arcivescovo di Rems nel Cap. X. de Ord. Palat. scrive: *Tale etiam Comites, & sub se Judices constituere debet, qui avaritiam oderint, & justitiam diligant*. La scienza di tali Giudici suppliva al bisogno de' Conti; e ad essi apparteneva l'esame del Gius e del fatto con quella sollicitudine, che presso una volta sbriga-
gava le liti, e che a' nostri tempi cotanto si desidera. Si osservino i Placiti, e i Giudizj di allora. Non v'era Conte, Marchese, o Messo Regio, che decidesse una causa senza aver prima udito il parere di questi Giudici assistenti, attestandolo poscia il Notaio con dire: *Rectum & secundum Legem supra memoratis Judicibus & Auditoribus paruit esse, & judicaverunt*; e il Decreto si scriveva *ex jussione Comitum*, o pure *Marchionis*, ovvero *Judicum admonitione*. Oltre a tanti altri Placiti, ne abbiain quì due testimonj d'essa verità. Il primo tratto dall' Archivio Archiepiscopale di Lucca, ha queste parole: *Dum Dominus Berengarius Serenissimus Rex pro timore Dei, & statum omniumque Sanctorum Dei Ecclesiarum electorum, Populo hic Italicis Abitantibus, animeque sue mercedem justitiam adimplendam, dum partibus Romam iret; Cumque pervenisset infra Tuscia, foris hanc Urbem Luca, intus mansionem Ideberti, premisit suum Legatum Lex faciendum, idest Odelricus suoque Vassus & Missus constitutus &c.* In fine il Notaio dice di avere scritta la sentenza *ex jussione supra scripto Missi, & amonitionem prædictorum Judicum*. Stimò il Cardinal Baronio, che Berengario I.
fos-